



Provvedimento n. **1399**

Del 12/10/2026

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-04 2016/8

Oggetto: **RIPARTIZIONE FRA GLI ENTI PROPRIETARI DELLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DEGLI INDENNIZZI PER MAGGIOR USURA DELLE STRADE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ECCEZIONALI E AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ VERSATI ALLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025.**

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 18, comma 2, del D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m. "Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada" stabilisce in tema di Indennizzo per la maggiore usura dei Trasporti Eccezionali che:

2. omissis Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione

- VISTO l'art. 28 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" stabilisce che:

Art. 28 - Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada

1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

- Preso atto che l'art. 79 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" ha abrogato il seguente art. 175 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Delega delle funzioni e autorizzazioni":

- art. 175 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada":

"1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province."

- Considerato che in mancanza di successivi disposti normativi sostitutivi del precedente citato art. 175 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, i principi in esso contenuti possono ritenersi tuttora applicabili secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1077 del 16 luglio 2008 relativa a "Individuazione dei criteri di riparto della maggiore usura per i trasporti eccezionali ai sensi dell'art. 175, comma 2, L.R. n.3/1999",

- Considerato che la stessa deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1077 del 16 luglio 2008 relativa a "Individuazione dei criteri di riparto della maggiore usura per i trasporti eccezionali ai sensi dell'art. 175, comma 2, L.R. n.3/1999", deve ritenersi tuttora valida, e riporta quanto segue:

A).....;

B)

C) di approvare, in sostituzione di quanto previsto con delibera di Consiglio Regionale n. 1784, del 22 dicembre 1987, e nel rispetto della disposizione normativa di cui all'art. 175, comma 2, LR 3/99, i seguenti criteri e modalità per l'assegnazione degli indennizzi di maggiore usura:

1. *applicazione di una regola compensativa, in virtù della quale tutti gli indennizzi relativi alla maggiore usura riscossi dalle singole Province dovranno essere ripartiti, alla fine di ogni anno solare, esclusivamente fra la Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione ed i Comuni ricadenti nella circoscrizione della stessa Provincia, in considerazione della conoscenza del proprio territorio da parte delle Province;*
2. *suddivisione in classi delle Province e dei Comuni, in applicazione della quale il totale degli indennizzi di maggiore usura, incassati da ogni Provincia, viene da questa suddiviso fra la stessa Provincia e i Comuni, classificati questi ultimi in base al numero di abitanti (>50.000; >20.000; > 10.000; <10.000);*
3. *attribuzione dei seguenti pesi alle diverse classi: 185 per le Province, 28 per i Comuni > 50.000 abitanti, 12 per i Comuni > 20.000 abitanti, 5 per i Comuni > 10.000 abitanti, 0,5 per i Comuni < 10.000 abitanti (popolazione calcolata al primo gennaio 2007 - dati ufficiali Regione Emilia-Romagna);*
4. *determinazione della "somma indici provincia", per ogni territorio provinciale, costituita dalla sommatoria dei prodotti dei "pesi classe" per il numero di enti appartenenti alla medesima classe;*
5. *calcolo dell'indennizzo spettante ad ogni ente, ricavato dividendo l'indennizzo totale incassato dalla Provincia per la "somma indici provincia" e moltiplicando il risultato per il peso della classe a cui l'ente appartiene; se non varia la ripartizione degli enti tra le varie classi, la ripartizione di quota spettante ad ognuno resta fissa;*
6. *tutti gli indennizzi, in qualsiasi forma e per qualsiasi tipo di trasporto e di veicoli riscossi, dovranno essere corrisposti ai Comuni aventi diritto in forma cumulativa per ogni anno solare e, in ragione del principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, non dovranno aver luogo pagamenti di somme spettanti a ciascun Comune quando l'importo è inferiore a € 200,00;*
7. *ai fini della semplificazione delle procedure la modalità di riparto dell'indennizzo di maggiore usura dovrà essere applicata, per le motivazioni indicate in premessa, sia alle categorie di veicoli di cui all'art. 13, comma 2, lett. B) DPR 495/93, per i quali sarebbe consentita una valutazione convenzionale, sia alle categorie di veicoli eccedenti le masse di cui all'art. 62 D.Lgs. 185/92, per i quali il calcolo dovrebbe avvenire sulla base dei chilometri effettivamente percorsi;*

D)

E) "

CONSIDERATO che la deliberazione suddetta prevede, a partire dal 1 gennaio 2008, che gli indennizzi versati per la maggiore usura delle strade, incassati dalle singole Province, vengano ripartiti esclusivamente fra la Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, ed i Comuni ricadenti nella circoscrizione della stessa;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna del 05/07/2010, prot. 2010.0171961 relativa a: "Aggiornamento del riparto di maggiore usura per i trasporti eccezionali, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1077/2008" in merito all'aggiornamento del riparto dell'usura;

VISTA la relazione con la quale il Responsabile del Procedimento allegato 1), agli atti, con la quale si riferisce:

- che è quantificata in € **110.732,73**, come da tabulati di rendicontazione conservati agli atti, la somma incassata dalla Provincia di Ravenna nel corso dell'anno **2025** (al netto delle somme rimborsate in quanto non dovute) per l'indennità di usura strade per trasporti eccezionali, da ripartire fra gli Enti interessati, sulla base delle disposizioni e dei criteri individuati dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1077 del 16/07/2008 e dalla nota della Regione Emilia Romagna del 05/07/2010, prot. 2010.0171961;

- che dalla ripartizione indicata nella tabella, *allegato sub A*), si rileva che n. 8 Comuni della Provincia di Ravenna hanno diritto ad un indennizzo per l'anno **2025**, per complessivi € **38.183,72**;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. **50 del 19/12/2025** ad oggetto "**Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028** ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione"

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. **51 del 19/12/2025** ad oggetto "**Bilancio di Previsione triennio 2026-2028** ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione";

Visto l'Atto del Presidente n. **157 del 30/12/2025** ad oggetto "**Piano esecutivo di gestione 2026-2028 - Esercizio 2026 – Approvazione**".

e si propone

DI IMPEGNARE la somma di € **38.183,72** (diconsi euro trentottomila centottantatre e settantadue centesimi) all'art. Peg **118051100 "Indennizzi ai Comuni per usure stradali per trasporti eccezionali" del bilancio 2026-2028, - annualità 2026**, nel quale esiste la necessaria disponibilità.

DI LIQUIDARE E PAGARE agli Enti indicati nel prospetto, *allegato sub A*) le somme spettanti, a fianco di ciascuno indicate e relative agli indennizzi per maggiore usura delle strade in relazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, versati a questa Provincia nell'anno **2025**, per complessivi € **38.183,72** (diconsi euro trentottomila centottantatre e settantadue centesimi);

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con **Atto del Presidente della Provincia n. 122/2025**, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa";

Su proposta del Responsabile del procedimento

DISPONE

DI IMPEGNARE la somma di € **38.183,72** (diconsi euro trentottomila centottantatre e settantadue centesimi) all'art. Peg **118051100 "Indennizzi ai Comuni per usure stradali per trasporti eccezionali" del bilancio 2026-2028, annualità 2026**, nel quale esiste la necessaria disponibilità;

DI LIQUIDARE E PAGARE agli Enti indicati nel prospetto, *allegato sub A*) le somme spettanti, a fianco di ciascuno indicate e relative agli indennizzi per maggiore usura delle strade in relazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, versati a questa Provincia nell'anno **2025**, per complessivi **38.183,72** (diconsi euro trentottomila centottantatre e settantadue centesimi)

DA ATTO che l'attività di cui al presente provvedimento è finalizzata alla realizzazione dell'**obiettivo PEG** generale di primo livello n. **618106 “Rilascio concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, dinieghi e ordinanze di competenza del settore”** del Servizio Viabilità a ciò deputato;

DA ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2025.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

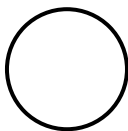
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____